

AGEVOLAZIONI

Restyling per le OP – aspetti generali

di Luigi Scappini

Con il D.M. Mipaaf n. 5927 del 18 ottobre 2017 vengono introdotte alcune modifiche alle regole inerenti le OP (**organizzazioni di produttori**), operanti nel settore dell'**ortofrutta**.

In particolare, vengono disciplinate le caratteristiche che devono soddisfare le OP – aggregazioni di singoli operatori appartenenti al medesimo comparto agroalimentare – per poter ottenere il riconoscimento quali **operatori operanti nel settore dei prodotti freschi e/o destinati esclusivamente alla trasformazione**, compito delegato alle singole Regioni.

A tal fine l'articolo 2, senza apportare modifiche rispetto al passato, prevede che la OP per poter ottenere il riconoscimento deve alternativamente essere costituita in una di queste 3 **forme giuridiche** alternative:

1. **società di capitali** con oggetto sociale la commercializzazione di prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia stato sottoscritto da imprenditori agricoli singoli o da società costituite sempre da imprenditori agricoli o da cooperative agricole e loro consorzi;
2. **cooperative agricole** e loro consorzi;
3. **società consortili agricole** ex [articolo 2615-ter, cod. civ.](#), costituite da imprenditori agricoli o loro forme associate.

Il successivo articolo 3 introduce alcuni elementi innovativi rispetto al passato elevando, *in primis*, il **numero minimo di produttori associati** che diviene pari a **15**, ridotti, per effetto di quanto previsto al comma 2, a 5 in ipotesi di OP relative a funghi, noci (capitolo NC 080231 e 080232), zafferano, timo, basilico, melissa, menta, origano, maggiorana selvatica, rosmarino, salvia e carrube (capitoli NC 09 e NC 12).

Ai fini del calcolo viene precisato come, nell'ipotesi in cui la OP abbia come soci delle persone giuridiche, si debba far riferimento al numero di **produttori** associati a ogni singola persona giuridica, ciascuno di essi rappresentante una singola azienda.

Il secondo requisito richiesto ai fini del riconoscimento da parte della Regione competente è quello inerente la cosiddetta **VPC (valore produzione commercializzabile)**, infatti, a seconda del capitolo di riferimento dei prodotti, essa oscilla da un minimo di 200.000 euro a un massimo di 4,5 milioni di euro, valori che devono essere comprovati da documentazione contabile.

Nello specifico i **VPC minimi** richiesti ammontano a:

- 3,5 milioni di euro per un singolo prodotto rientrante nei capitoli NC 07 o NC 08. Tale valore viene ridotto a **1 milione** nell'ipotesi di:

- cipolle e scalogni, aglio, porri e altri ortaggi agliacei;
- funghi e tartufi;
- mandorle, nocciole, noci comuni, castagne e marroni, pistacchi e altra frutta a guscio, con esclusione delle noci di arec e delle noci di cola;
- fichi freschi;
- agrumi quali cedro e bergamotto, con l'esclusione di arance, mandarini, pompelmi e limoni;
- cocomeri e altri meloni;
- melograni e fichi d'india;

- 4,5 milioni di euro per più prodotti di cui almeno uno rientrante nel capitolo NC 07 o NC 08. Anche in questo caso il valore minimo è ridotto a 1,5 milioni nel caso il riconoscimento riguardi una OP di prodotti ricompresi nella deroga di cui sopra;

- 200 mila euro per un solo prodotto rientrante nel capitolo NC 09;

- 500 mila euro per più prodotti con codice che inizia con NC 12 o nel caso di compresenza di prodotti con codice NC 09 o NC 12.

L'articolo 3, comma 5, precisa come, ai fini del calcolo della VPC minima, si prendono in considerazione esclusivamente le produzioni riconducibili a soggetti che hanno presentato il **fascicolo aziendale**.

Inoltre, ai fini del conteggio si possono considerare anche i **"sottoprodotti"**, da intendere, ai sensi dell'[**articolo 2, lettera i\), Regolamento delegato 891/2017**](#), quale *"prodotto ottenuto dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo, che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale prodotto ricercato"*.

Anche per quanto attiene i valori minimi richiesti per la VPC sono previste alcune **deroghe**, in particolare, è prevista una riduzione:

- in misura pari al 30% per i riconoscimenti di OP relative esclusivamente a prodotti biologici ex [**Regolamento \(CE\) n. 834/2007**](#)
- in misura pari al 25% per le OP operanti in Sardegna.

L'articolo 4 regolamenta l'ipotesi per cui, tra i soci aderenti, vi sia anche qualche produttore che detenga aziende ubicate in **altri Stati comunitari**, nel qual caso, viene precisato che la relativa produzione può essere conteggiata ai fini del rispetto della VPC minima richiesta, esclusivamente nell'ipotesi in cui tale valore sia almeno pari al 5% del necessario.

In tal caso, la OP può, su esplicita richiesta, assurgere a **organizzazione di produttori**

transnazionale con conseguente applicazione delle regole di cui all'[**articolo 14, Regolamento 891/2017.**](#)

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)